

## **ALLEGATO 4**

### **Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia**

Con la Circolare n. 4 del 10 marzo 2015 (riportata in **Allegato 1**), indirizzata ai Prefetti (ai fini dell'inoltro ai Sindaci, nella loro veste di Ufficiali dello Stato civile), il Ministero dell'Interno segnala come l'Ambasciata di Polonia abbia rilevato la persistenza di procedure da quest'ultima ritenute non corrette per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti al decesso di cittadini polacchi che avvengono in Italia.

Non si tratta di doglianza nuova, solo se si consideri come, in proposito, vi sia stata la precedente emanazione, sempre da parte del Ministero dell'Interno, di altra Circolare, la n. 21 del 22 settembre 2009 (riportata in **Allegato 2**).

In buona sostanza, le doglianze dell'Ambasciata di Polonia si incentrano su tre punti:

- A) mancata trasmissione dell'atto di morte
- B) sepoltura senza aver precedentemente avvertito le sedi diplomatico-consolari competenti, nonché
- C) trasmissione di copia dell'atto di morte in luogo dell'originale.

Sul **primo punto (A)**, merita ricordare come l'art. 83 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., preveda:

#### **Art. 83 (Morte dello straniero)**

*1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino."*

Si tratta di una disposizione che non è stata oggetto di successiva modifica normativa, ma che ha visto un'interpretazione, evolutiva, con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 12 aprile 2002 (riportata in **Allegato 3**), con cui, aderendo a richiesta in tal senso del M.A.E. (oggi, ridenominato quale: M.A.E.C.I.), alla norma soprariportata è stata data la lettura secondo cui gli Ufficiali dello stato civile dovessero inoltrare, direttamente, alle rappresentanze diplomatico-consolari estere gli atti di morte formati in Italia e relativi a cittadini stranieri, cioè superando la fase procedimentale dell'inoltro al M.A.E., semplificando l'operatività di questi.

Sul **secondo punto (B)**, si osserva come nel diritto, positivo, e neppure nel diritto internazionale pattizio, si rinvenivano disposizioni che prevedano di "avvertire" rappresentanze diplomatiche o consolari estere delle previste operazioni di "sepoltura".

Sul **terzo punto (C)** occorre considerare come un'eventuale pretesa di trasmissione dell'originale dell'atto di morte non possa che essere compendiata se non dalla trasmissione di un suo estratto, magari anche nella forma dell'estratto per copia integrale e non di estratto per riassunto, poiché l'atto originale altro non è se non la debita iscrizione nei registri dello stato civile per gli atti di morte.